



DOTTRINA	GIURISPRUDENZA	MATERIALI	NOVITA'EDITORIALI	APPUNTAMENTI	SITO PRECEDENTE
--------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------



[associazione de i costituzionalisti.it](#) web

Home :: Giurisprudenza :: Osservazioni a prima lettura :: Corte costituzionale :: Decisioni

In corso di pubblicazione su *Giurisprudenza costituzionale*

L'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e l'«obbligo del condizionale». (nota a Corte cost., sent. 20 giugno – 6 luglio 2007, n. 254, Pres. Bile, Red. Saulle, pubbl. in G.U., I[^] Serie spec., 11 luglio 2007, n. 27)

di Giorgio Repetto

(Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia)

1. Benché incidente sullo *status* dell'interprete che svolge il proprio servizio nel processo penale nell'interesse della parte (e non come ausiliario del giudice ex art. 143 c.p.p.), la sentenza in commento offre utili spunti per inquadrare i problemi relativi al godimento, da parte degli stranieri, del diritto – riconosciuto a "tutti" dall'art. 24 Cost. – di agire e resistere in giudizio, con particolare riferimento alla possibilità, per questi ultimi, di avvalersi degli istituti contemplati dalla legge (attualmente dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) per garantire l'accesso al giudice da parte dei non abbienti, in attuazione del terzo comma dello stesso art. 24 Cost.

Dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma che non prevede, oltre alla nomina ed alla conseguente retribuzione a spese dello Stato del consulente tecnico di parte, anche la nomina e la retribuzione dell'interprete proprio dell'imputato straniero ammesso al patrocinio che non conosce l'italiano[1], la Corte riconosce che il godimento del diritto di difesa degli stranieri non può astenersi sul solo piano della difesa "nel processo", dovendosi estendere anche alla difesa "dal processo"[2], cioè alle fasi precedenti alla costituzione del rapporto processuale.

Tale risultato è meritevole di condivisione se si tiene conto che l'omissione legislativa determinava una grave compressione del diritto di difesa delle persone alloggiate ammesse al patrocinio a spese dello Stato, poiché queste, pur potendo beneficiare gratuitamente del servizio reso dal difensore ed essere informate dello svolgimento delle fasi salienti del giudizio in virtù dell'operato dell'interprete del magistrato e della traduzione degli atti, erano poi impossibilitate a conferire col proprio difensore al di fuori del giudizio vero e proprio, se non sopportando in proprio le spese per un interprete. Pur restando salvaguardata, quindi, la legittimità dello svolgimento delle attività processuali, ad essere minato era il significato più pieno del diritto di cui all'art. 24 Cost., che come tale deve ricomprendere anche l'elaborazione della difesa che si svolge all'esterno delle aule processuali nel rapporto tra difensore e assistito[3], e che di conseguenza richiede l'assenza di barriere linguistiche nel rapporto professionale, del cui abbattimento il meccanismo di assistenza giudiziaria ai non abbienti non può non farsi carico.

Oltre alla palese irrazionalità della soluzione accolta dal legislatore (per cui all'assunzione delle spese di difesa da parte dell'erario non corrisponde la possibilità di uno scambio verbale tra imputato e difensore), si può rilevare ulteriormente come da essa discenda anche una violazione del principio di eguaglianza[4], dato che le conoscenze linguistiche diventano, in questo modo, un fattore di discriminazione che rende tanto più irragionevole l'omissione legislativa, quanto più, appunto, essa vanifica la gran parte delle istanze di tutela che giustificano l'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato[5].

Ad essere chiamato in causa nella presente questione di legittimità costituzionale è poi, ovviamente, il principio di effettività della tutela giurisdizionale[6], coniugato alla circostanza che lo stesso art. 24 Cost. non pone limiti di ordine soggettivo al suo godimento[7], e che il diritto all'interprete trova il suo fondamento in norme contenute in trattati internazionali come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici.

2. Prima di affrontare la questione relativa al godimento, da parte degli stranieri, del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sembra opportuno premettere una breve riflessione sulle peculiarità del caso di specie, con particolare riferimento alla figura dell'interprete proprio della parte.

Ad avviso di chi scrive, infatti, uno dei punti centrali della sentenza in commento è quello in cui la Corte distingue la figura dell'interprete "proprio" della parte (che il d.P.R. n. 115 del 2002 esclude, come detto, dal novero dei soggetti, diversi dal difensore, di cui può avvalersi l'imputato beneficiando del patrocinio in questione), da quella dell'interprete-ausiliario del giudice, che svolge anch'esso il proprio servizio senza oneri per l'imputato, ma che opera sulla base di presupposti e con modalità assai diverse dal primo.

Sul punto, si deve preliminarmente ricordare che, proprio con la sentenza n. 10 del 1993, la Corte ha precisato che l'interprete nominato dal giudice di cui all'art. 143, comma 1, c.p.p. deve essere inquadrato non tanto come una figura di supporto all'organizzazione dell'attività processuale[8], bensì come un istituto "preordinat[o] alla tutela della difesa", tanto che il ricorso ad esso costituisce "oggetto di un preciso diritto dell'imputato", al punto "da qualificare la relativa funzione in termini di assistenza"[9].

A questo mutamento di significato corrispondeva la precisa indicazione da parte del Giudice delle leggi, secondo cui la lettura di tale articolo doveva essere effettuata sulla base di un principio di espansività della tutela, al fine da salvaguardare la *ratio* di garanzia della norma codicistica, così da far rientrare nell'area degli atti e delle operazioni processuali da tradurre necessariamente all'indagato o all'imputato tutti quelli la cui omissione avrebbe pregiudicato l'effettività della sua partecipazione al processo e, quindi, la pienezza del suo diritto di difesa; non solo quelli, quindi, che potevano desumersi da un'interpretazione sistematica delle norme codicistiche, peraltro assai scarse sul punto[10]. Questa giurisprudenza veniva poi ad integrarsi con le diverse sentenze che, successivamente, hanno precisato i contorni dell'obbligo per l'autorità giurisdizionale di verificare l'effettiva conoscenza o conoscibilità degli atti riguardanti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri irregolari, sanzionandone anche l'eventuale nullità se la loro traduzione si fosse rivelata inefficace allo scopo, malgrado l'assenza di una previsione espressamente attributiva al giudice precedente di un tale potere[11].

Il mutamento di significato dell'istituto dell'interprete, rispetto alla disciplina previgente, veniva colto anche dalla giurisprudenza di cassazione[12] e dalla dottrina prevalente, la quale, tra l'altro, non mancava di notare come l'attività di questi era assimilabile più a quella di un "ausiliario della difesa" che del giudice[13], essendo il suo ruolo quello di un "coadiutore indispensabile all'imputato non italoglotta nella conduzione di un'adeguata difesa personale"[14].

La sentenza in commento, quindi, si inserisce nel filone aperto dalla citata sentenza n. 10 del 1993, mostrandosi, rispetto a quest'ultima, particolarmente incline a cogliere tutte le conseguenze discendenti dalla proclamazione di un diritto all'interprete che vada anche oltre la dimensione strettamente processuale, ma, al tempo stesso, più cauta nel far derivare tali conseguenze anche dai principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Sul primo punto, è condivisibile l'approccio volto a distinguere la figura dell'interprete proprio della parte da quella dell'interprete nominato dal giudice, poiché la funzione svolta da quest'ultimo, nonostante abbia visto mutare il proprio ruolo nella direzione sopra accennata, rimane pur sempre legata all'epidermide delle vicende processuali[15], senza quindi spiegare alcuna influenza per quella fase della difesa, presupposta ed indispensabile, attinente al rapporto che si svolge al di fuori del processo tra indagato/imputato e difensore[16].

Quanto al secondo punto, relativo alla possibilità di desumere, oltre che dagli artt. 24 e 111 Cost., anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il diritto al proprio interprete, sembra opportuno rilevare che il richiamo effettuato dalla sentenza in esame all'art. 6, n. 3, lett. e), CEDU, se da un lato vale a sconfessare quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione[17], dall'altro lato pare peccare di una certa genericità, tenendo conto del fatto che la Corte di Strasburgo ha ampliato la portata di tale norma al di là del suo significato letterale, precisando che il piano della tutela garantita dall'interprete trascende le sole vicende processuali, per abbracciare l'effettività della tutela giurisdizionale in tutte le sue componenti[18], ivi compresi, quindi, i rapporti professionali tra difensore e imputato/indagato[19].

Su questa scia, l'impressione è che il ragionamento della Corte, pronto a trarre le dovute conseguenze da una lettura espansiva dei principi contenuti nelle proprie precedenti sentenze, esiti poi a supportare il risultato raggiunto invocando in maniera più compiuta gli esiti affini raggiunti dalla giurisprudenza di Strasburgo, con la conseguenza di indebolire il "peso" che può avere il richiamo a tale fonte in tutti quei casi in cui gli *standard* di tutela apprestati dal diritto interno siano inferiori a quello europeo.

3. Venendo ora al quesito più generale, concernente i presupposti dell'ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato, il principio che si può desumere da alcune recenti pronunce della Corte costituzionale è che, a fronte di una generica ed astratta titolarità degli stranieri del diritto di essere ammessi al beneficio, l'effettivo godimento di esso può essere condizionato da situazioni particolari[20].

Dal primo punto di vista, la sentenza n. 194 del 1992 ha inquadrato in modo molto ampio il raggio d'azione del diritto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., stabilendo che questa garanzia, saldandosi con il contenuto di valore di cui al primo comma dello stesso articolo e con l'art. 3 Cost., abbraccia ogni forma di tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, con la conseguenza che, così come "tutti" possono agire in giudizio per la tutela di questi ultimi, anche gli stranieri debbono poter essere ammessi a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

È tuttavia sui termini di questo uguale godimento che la giurisprudenza costituzionale ha in seguito preso posizioni differenziate[21]. Così, ad esempio, nella sentenza n. 219 del 1995, dopo aver precisato (rinviando anche alle sentenze n. 10 del 1993 e n. 194 del 1992) che "anche lo straniero fruisce della garanzia costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentali, in particolare in ordine al diritto di difesa ..., nel quale è compresa anche la difesa dei non abbienti", la Corte avverte che la disciplina legislativa - dettata allora per il processo penale dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 - "non può non tener conto delle peculiarità che contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del cittadino, in particolare per quanto riguarda sia la sua situazione reddituale, ... sia il relativo accertamento"[22]. Sulla base di questa premessa, tale sentenza giunge a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva oneri meno stringenti per la certificazione del reddito dello straniero rispetto a quelli richiesti al cittadino in ragione di una sua "irragionevolezza intrinseca". Nel caso di specie, questa consisteva nel fatto che il legislatore, pur potendo prevedere discrezionalmente una medesima soglia di non abbienza per i cittadini e per gli stranieri[23], "non può però rinunciare, solo per lo straniero, a prevedere una qualche verifica e controllo" sul suo reddito effettivo, demandando questi oneri all'iniziativa solo eventuale delle autorità consolari[24]. In un caso del genere, pertanto, la peculiarità legata alle difficoltà di accertamento e di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dallo straniero comportano l'estensione ad esso della norma meno favorevole prevista per il cittadino, eliminando una situazione di supposto privilegio[25].

In altra direzione, con ordinanza n. 439 del 2004, il Giudice delle leggi ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 12 della legge n. 189 del 2002, e dell'art. 142 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui dispone l'ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio avverso il provvedimento amministrativo di espulsione "indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale". Il giudice rimetteva deduceva la violazione dell'art. 3 Cost. in forza del trattamento deteriore riservato dalla normativa sul patrocinio non solo ai cittadini, ma anche agli stranieri nella generalità dei giudizi civili o penali, essendo tutti questi soggetti tenuti a dimostrare *per tabulas* non solo lo stato di non abbenzia, ma anche la non manifesta infondatezza delle ragioni dedotte nel giudizio. La questione è tuttavia liquidata dalla Corte in modo particolarmente succinto, sulla base dell'osservazione per cui "tale scelta rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la *peculiarità* del procedimento di espulsione dello straniero e la *necessità* di non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine" (corsivi nostri)[26].

Come si può chiaramente capire, pertanto, il rilievo che la Corte accorda alle specificità della posizione degli stranieri dipende non solo da presupposti oggettivi quali quelli legati, come nella sent. n. 219 del 1995 o in quella oggi in commento, alla circostanza di non poter agevolmente verificare la loro posizione reddituale o di non poter interloquire col proprio difensore per ignoranza dell'italiano, ma anche dall'importanza attribuita a taluni obiettivi di politica dell'immigrazione perseguiti dal legislatore, quali appunto, nell'ultima sentenza ora riportata, l'esigenza di celerità dei meccanismi espulsivi. Ne esce rafforzata, quanto meno per la materia del diritto di difesa e per l'ammissione al patrocinio, l'impressione che i diritti degli stranieri si prestano con una certa disinvoltura a soccombere a esigenze discrezionali del legislatore, pur se prive di fondamento costituzionale[27].

Su questo punto, la sentenza in commento pare fornire delle indicazioni incoraggianti.

In essa, infatti, si precisa innanzi tutto che l'estensione della norma favorevole è dettata dall'esigenza di correggere il difetto di comprensione linguistica dello straniero, e quindi di salvaguardare, nella loro integralità e pienezza, il diritto di difesa ed il diritto ad un giusto processo dello straniero. Sulla scia della citata sentenza n. 194 del 1992, la Corte rimarca l'unitarietà della tutela del diritto di difesa, in quanto comprensivo anche degli istituti predisposti dal legislatore al fine di rendere quest'ultimo concreto ed effettivo, non accedendo a quelle tesi volte a isolare e a relativizzare la portata del terzo comma dell'art. 24 rispetto a quella del primo comma[28].

4. Oltre a quanto appena detto, preme sottolineare che l'estensione della garanzia disposta dalla sentenza in esame *parrebbe* accompagnarsi (il condizionale, come si vedrà subito, è d'obbligo) ad un pieno e significativo riconoscimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche agli stranieri, con rilevanti conseguenze di ordine sia teorico che pratico.

In un *obiter dictum* di assai difficile lettura – da qui le doverose cautele nel prospettare la tesi che segue –, la Corte stabilisce infatti che "l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, essendo diretto a garantire *anche ai non abbenienti* [sic] l'attuazione del precetto costituzionale di cui al terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, prescrive che a questi siano assicurati i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione e ciò in esecuzione del principio posto dal primo comma della stessa disposizione, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"[29]. Ora, è evidente che, così formulata, la frase pare ardua da interpretare se non, addirittura, priva di un senso compiuto, data l'incongruità del riferimento "*anche ai non abbenienti*" di una garanzia prevista solo e soltanto per essi, per di più senza che possa afferrarsi quale significato abbia il successivo nesso con l'estensione a "tutti" del diritto di agire e resistere in giudizio.

Nel ripercorrere l'*iter* argomentativo della sentenza, date queste difficoltà di lettura, sorge con forza il dubbio che la Corte sia piuttosto incorsa in un errore materiale, considerato che l'inciso riportato apparirebbe assai più comprensibile, oltre che in piena continuità logica con le premesse e le conclusioni della pronuncia, se alle parole "*anche ai non abbenienti*" venissero sostituite le parole "*anche agli stranieri*" o, tutt'al più, "*anche ai non cittadini*".

Ma, se così fosse, la sentenza in commento farebbe propria una equiparazione tendenzialmente piena, almeno nella materia *de qua*, tra cittadini e stranieri, costituendo così un importante precedente se non altro per vagliare, anche in altri settori e con assai maggiore rigore di quanto non sia avvenuto sino ad oggi, la legittimità costituzionale di quelle differenze di trattamento ritenute compatibili con l'art. 3 Cost. perché fondate sul decisivo rilievo attribuito a caratteristiche peculiari concernenti gli stranieri[30]. Differenze che, dando autonomo risalto all'inquadramento sistematico della "concreta fattispecie oggetto della disciplina normativa contestata"[31] piuttosto che alla generalità e completezza della tutela, possono spesso determinare un assottigliamento dell'intensità della garanzia, che dal piano dell'uguaglianza scade al livello del controllo, per così dire, "intrasistemico" della razionalità/ragionevolezza[32]. In altre parole, ritenere che la protezione dei diritti degli stranieri rimanga affidata al solo strumento della razionalità/ragionevolezza, senza venire condizionata dalla portata e dal "discorso" dei diritti costituzionalmente garantiti, comporta il rischio che ad orientare questa tutela sia, appunto, la coerenza con le variabili preferenze legislative così come tradotte in una specifica normativa di settore, piuttosto che un principio di tutela che prende le mosse dal quadro dei valori costituzionali[33].

Tornando ora al caso che ci occupa, ad attenuare la percezione di un mutamento deciso di giurisprudenza concorre la circostanza che, sulla decisione adottata dalla Corte, ha probabilmente influito il fatto che il diritto all'interprete, anche al di là dei confini segnati dall'art. 143 c.p.p., trovi un significativo fondamento in norme contenute in trattati internazionali, prima tra tutte il citato art. 6, co. 3, lett. e) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che quindi, almeno su questo punto, il richiamo alla CEDU possa leggersi anche come il tentativo di fondare l'estensione del diritto in questione agli stranieri sulla base di una normativa pattizia, in accordo con l'orientamento tendente ad escludere l'estensione dei diritti agli stranieri *ope constitutionis* [34].

Ciò nonostante, rimane il fatto che, ove si dovesse accedere alla lettura qui prospettata, le conseguenze pratiche discendenti dalla sentenza in commento potrebbero non limitarsi al caso di specie.

Basti pensare, per restare alla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, alla distinzione

effettuata dagli artt. 90 e 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, per cui, nel processo penale, è ammesso al patrocinio lo straniero "residente nello Stato", mentre, nel processo civile, dell'ammissione beneficia solamente lo "straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale". Una simile distinzione, probabilmente fondata su una pretesa minore rilevanza delle controversie civili rispetto a quelle penali e quindi criticabile sotto molteplici aspetti^[35], sembrerebbe dover risentire dell'approccio interpretativo seguito dalla Corte nella sentenza n. 254 del 2007. Infatti, la piena spettanza del diritto costituzionale di difesa anche agli stranieri (indipendentemente dall'aggettivo con cui li si stigmatizza), una volta sgombrato il campo dal rilievo di distinzioni frutto di scelte legislative settoriali, quali appunto quella tra "straniero regolarmente soggiornante" e straniero "irregolare", rende non più giustificabile una simile limitazione, soprattutto se avente ad oggetto l'istituto deputato a rendere concreto ed effettivo l'esercizio per "tutti" del diritto di difesa.

[1] In quanto soggetto distinto sia dalle altre figure difensive di parte contemplate nella legislazione sul patrocinio a spese dello Stato (sostituto del difensore e investigatore, art. 102 del d.P.R. n. 115 del 2002), sia dagli ausiliari del giudice, quali l'interprete nominato ai sensi del già citato art. 143 c.p.p. (cfr. artt. 83 e 105 del d.P.R. cit.).

[2] Su tale distinzione, rilevante soprattutto per quei sistemi che prevedono il pubblico patrocinio per l'assistenza stragiudiziale, sia consentito un rinvio a G. Repetto, *Assistenza giudiziaria ai non abbienti. I) Diritto costituzionale*, in corso di stampa.

[3] Sebbene, sul punto, la sentenza in commento faccia solo un accenno nelle considerazioni in fatto e nulla si tragga dalla lettura dell'ordinanza di remissione, appare significativo che, a quanto si può capire, nello svolgimento della controversia che ha dato origine all'incidente di costituzionalità, l'assistita dell'interprete, per quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha subito le conseguenze dell'inadeguatezza della traduzione effettuata dall'interprete nominato dall'autorità giudiziaria, divenendo, da semplice testimone, imputata del reato di omicidio, dovendo quindi ricorrere, dopo di ciò, al servizio di interpretariato per interloquire col proprio difensore, prestato dalla ricorrente del giudizio *a quo*.

[4] La censura in punto di violazione dell'art. 3 Cost., pur presente nell'ordinanza di remissione per quanto poco motivata, non è stata affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento.

[5] Su questo specifico punto, la dichiarazione d'incostituzionalità sembrerebbe essere, a parità di altri elementi, un risultato obbligato anche accedendo a quella tesi (espressa da A. Pace, in *Problematica delle libertà costituzionali*, Parte generale, 3. ed., Padova, 2003, 318-319) che, come noto, autorevolmente ritiene che l'estensione agli stranieri dei diritti garantiti dalla Costituzione avvenga non in virtù del tenore letterale di alcune clausole costituzionali (che riconoscono a "tutti" determinati diritti), bensì solamente sulla base del principio di "razionalità/ragionevolezza", unito alla garanzia di cui all'art. 10, comma 2, Cost.: ma su quest'ultimo punto, anche con riferimento alla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo intesa quale fondamento del diritto in questione, si tornerà *infra*.

[6] La Corte ha più volte ribadito che l'art. 24 Cost. impone anche una verifica sull'effettività della tutela apprestata dagli strumenti legislativi che incidono sulle dinamiche processuali: basti il richiamo alle sentt. n. 46 del 1957, n. 93 del 1962, n. 259 del 1963, n. 248 del 1974, ecc. In dottrina, il merito di aver posto l'accento sulla circostanza che "...occorre, dunque, assicurare a qualsiasi individuo, indipendentemente dalla sua abbenza o dalle condizioni personali e sociali, non certo (in termini statistici) la probabilità, né tantomeno la certezza, ma in ogni caso la possibilità, seria e reale, di ottenere adeguata tutela giurisdizionale dall'organo giurisdizionale adito" è di L. P. Comoglio, in *Art. 24, in Commentario alla Costituzione a cura di Giuseppe Branca*, Bologna-Roma, 1981, 10, ma si v. già M. Cappelletti, *Diritto di azione e di difesa e funzione concretizzatrice della giurisprudenza costituzionale (Art. 24 Costituzione e «due process of law clause»)*, in questa *Rivista*, 1961, 1284, nonché in Id., *Processo e ideologie*, Bologna, 1969, 499.

[7] La stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito che il diritto di difesa, quale diritto inviolabile, spetta anche agli stranieri: v., oltre alle pronunce citate *infra* nel testo, sentt. n. 11 del 1956, 29 del 1962, 98 del 1965, 37 del 1969, 122 del 1970, 11 del 1971, 177 del 1974, 125 del 1979, n. 492 del 1991, n. 198 del 2000 e n. 222 del 2004.

[8] Secondo lo schema fatto proprio dall'art. 326 del c.p.p. del 1930, nel quale l'interprete veniva affiancato al perito, ed entrambi venivano disciplinati dalla normativa sui mezzi di prova: su ciò, *amplius*, v. E. Dosi, *Interprete (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 326 ss.

[9] Così Corte cost., sent. n. 10 del 1993, punto 3. delle motivazioni "in diritto", in questa *Rivista*, 1993, 62, con note di E. Lupo, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*, e di V. Angiolini, *Rigetto interpretativo di «principio» e «regole» legislative*; in argomento, la stessa sentenza richiama la sent. n. 62 del 1992.

[10] Il riferimento qui è agli artt. 109, comma 2, e 169, comma 3, c.p.p.

[11] Come noto, la Corte ha perseguito questo obiettivo con una serie di sentenze interpretative di rigetto: sentt. nn. 198 e 227 del 2000, nonché la n. 257 del 2004. Su un simile atteggiamento della Corte nella materia dello status giuridico dello straniero si v. G. Bascherini, *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Napoli, 2007, 219 ss.

[12] Cfr., tra le molte, Cass. pen., Sez. II, 13 maggio 2002, n. 18136, *Ciausù*, in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 837 ss., con nota di A. Calò, *Diritto all'assistenza di un interprete per l'imputato straniero*.

[13] D. Vigoni, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in M. Chiavario (a cura di), *Protagonisti e comprimari del processo penale*, Torino, 1995, 356.

[14] D. Curtotti, *Il diritto all'interprete dal dato normativo all'applicazione concreta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 468.

[15] Si spiega così l'affermazione di F. Cordero in tema di interpretazione ex art. 143 c.p.p. (in *Procedura penale*, 8. ed., Milano, 2006, 329), comune nella dottrina processualpenalistica, per cui "lo scibile processuale deve essere comune ai contraddittori".

[16] In quest'ottica, la necessità dell'ausilio dell'interprete di parte non rappresenta che un'ulteriore corollario del principio di effettività del diritto di difesa, almeno nel senso inteso da L. P. Comoglio, *Art. 24, cit.*, 57, ad avviso del quale "Indubbiamente, se non si individuano le condizioni di effettività, che consentano alla parte ed al suo procuratore l'esercizio di adeguati poteri difensivi, anche la difesa professionale più esperta si riduce a d un vano presidio formale, che può ben poco nei confronti della controparte e dello stesso giudice".

[17] Secondo la quale l'articolo in questione sarebbe da ritenersi inapplicabile al caso di specie perché "riguarda specificamente l'udienza, cioè la trattazione del processo davanti al magistrato",

[18] A partire dal caso *Golder v. United Kingdom* (sent. del 21 febbraio 1975, appl. no. 4451/70), la Corte di Strasburgo ha fatto dell'attenzione all'*effectiveness* del *judicial remedy* uno dei canoni principali della propria giurisprudenza sull'art. 6 della Convenzione, soprattutto per quanto concerne il diritto di accesso al giudice: si v. in argomento, da ultimo, N. Trocker, *Dal giusto processo all'effettività dei rimedi: l'«azione» nell'elaborazione della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 35 (Parte prima) e 439 (Parte seconda).

[19] A riguardo, si vedano le sentenze del 24.9.2002, *Cuscani v. United Kingdom* (appl. no. 32771/96), in part. § 39 e del 14.1.2003, *Lagerblom v. Sweden* (appl. no. 26891/95), in part. § 49.

[20] Le altre pronunce, diverse da quelle citate *infra* nel testo, nelle quali la Corte, anche successivamente alla sentenza in commento, si è a vario titolo occupata del patrocinio a spese dello Stato degli stranieri sono le seguenti: ord. n. 246 del 1996, ord. n. 200 del 2000, ord. n. 359 del 2002, ord. n. 348 del 2003, ord. n. 144 del 2004, ord. n. 76 del 2006, ord. n. 317 del 2007.

[21] Invero, che una simile equiparazione di cittadini e stranieri nella materia *de qua* non potesse avere un rilievo generale emergeva anche dal richiamo, effettuato dalla sentenza n. 194 del 1992, alla sentenza n. 41 del 1972, secondo la quale "gli oneri patrimoniali che condizionano l'azione e la difesa giudiziaria non sono ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei *cittadini* ... perché l'ordinamento appresta il rimedio del gratuito patrocinio ai non abbienti" (c. n.).

[22] Punto 4. delle motivazioni "in diritto", in questa *Rivista*, 1995, 1639.

[23] Sulla discrezionalità di cui gode il legislatore nel fissare le componenti di reddito rilevanti per l'ammissione al beneficio e la soglia di non abbienza, v. sent. n. 144 del 1992.

[24] Sent. n. 219 del 1995, punto 5. delle motivazioni "in diritto", in questa *Rivista*, 1995, 1640.

[25] Sui problemi sollevati da questa sentenza v. anche nota redazionale, op. ult. cit., 1641.

[26] In questa *Rivista*, 2004, 4647. È peraltro significativo osservare che il diritto dello straniero ad avere in giudizio un proprio interprete è stato riconosciuto, nel giudizio di opposizione all'espulsione amministrativa dello straniero irregolarmente soggiornante nel territorio italiano, dall'art. 13, co. 10, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ed è tutt'ora vigente benché novellato dall'art. 12 della l. 30 luglio 2002, n. 189.
Per gli interrogativi sollevati dal patrocinio "automatico", v. G. Repetto, *Assistenza giudiziaria ai non abbienti*, cit.

[27] In argomento, per una ampia disamina dei principali problemi legati al diritto di difesa degli stranieri nelle procedure di ingresso, soggiorno e allontanamento, G. Bascherini, *Immigrazione e diritti*, cit., 193 ss., in part. 203, e G. Sirianni, *Il diritto di difesa degli stranieri*, in questa *Rivista*, 2000, 2890 ss.

[28] Così, P. Grossi, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, Torino, 1988, 208-209 e, anche di recente, Id., *Il diritto di difesa nella Costituzione italiana e la sua individuazione come principio supremo dell'ordinamento costituzionale*, in, *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio - Università di Teramo, 11-12 aprile 2003, Milano, 2004, 26-27.
Il legame tra concretezza della tutela apprestata dall'art. 24 Cost. e la generalità del suo godimento - intesa quest'ultima, precipuamente, come estensione della garanzia oltre le disuguaglianze di fatto e di diritto - è stato lucidamente colto da V. Denti (*Il diritto di azione e la Costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 116 ss.), secondo il quale "essenziale è l'esclusione di qualsiasi «condizione» esterna al giudizio, perché nessun interesse pubblico diverso da quello proprio della funzione giurisdizionale può «giustificare» limitazioni all'esercizio dell'azione" (*ivi*, 124).

[29] Punto 2. delle motivazioni "in diritto", *in fine*, c.n.

[30] Sul punto, il richiamo è innanzi tutto al già più volte ricordato insegnamento di A. Pace, *Problematica*, cit., 316 ss., ed anche alla riflessione di M. Luciani, *Cittadini e stranieri come titolari di diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, 210 ss.

[31] Così, sent. n. 62 dal 1994, citata da A. Pace, in *Problematica*, cit., 318.

[32] Già G. Zagrebelsky (in *Corte costituzionale e principio di uguaglianza*, in *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale*, Bologna, 1978, 108 ss. e 112 ss.) ha criticamente sottolineato la differenza tra quelle decisioni in cui la Corte costituzionale "accerta l'incoerenza del sistema legislativo, ponendosi all'interno delle scelte di valore espresse dalla legislazione" e quei casi in cui, invece, il sindacato avviene in nome di una "diversa razionalità", di tipo non legislativo, in quanto fondato su un controllo "esterno" e consistente in un "controllo puro e semplice sulle scelte politiche operate dal legislatore". Sulle perplessità legate al "sindacato di ragionevolezza alla stregua dello scopo perseguito dal legislatore" si v. anche L. Paladin, *Corte costituzionale e principio generale d'eguaglianza: aprile 1979 - dicembre 1983*, in *Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli*, Padova, 1985, 655 ss.

Sull'impiego del solo *test* della ragionevolezza per valutare l'estensione agli stranieri delle garanzie costituzionali, alcune perplessità paiono espresse anche da M. Luciani, *Cittadini e stranieri*, cit., 217 ss.

[33] In argomento, si rinvia alle diffuse considerazioni da ultimo espresse da G. Bascherini, *Immigrazione e diritti fondamentali*, cit., 110 ss.

[34] Ancora v. A. Pace, *Problematica*, cit., 319.

[35] Per ulteriori riferimenti, si v. G. Repetto, *Assistenza giudiziaria ai non abbienti*, cit.

(05 dicembre 2007)

Home

Consiglio Direttivo

Soci

Attività istituzionale
--

Comunicazioni
